



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 42 DEL 26-07-2018

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO**

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DI RAMI ED ARBUSTI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI, IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 753/1980

IL SINDACO

Vista la richiesta di adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente a carattere permanente, presentata da RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, acquisita in data 9 Maggio u.s. al prot. n. 6796, con imposizione di obbligo, a cura dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Visto l'art. 52 del DPR 753/1980 che prescrive che *“lungo i tracciati della ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C. su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute, in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

Visto l'art.55 del DPR 753/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale”*;

Visto altresì l'articolo 450 del C.P. nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità, anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di

inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in questione;

Rilevato che lungo i percorsi ferroviari nel territorio comunale di Colognola ai Colli possono essere presenti alberi ed arbusti incompatibili con il dettato degli artt. 52 e 55 del citato DPR 753/1980;

Considerati i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80 possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa e che, pertanto, si ravvisa l'urgenza di provvedere in merito per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che, data l'urgenza del provvedimento desumibile dalla comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana agli atti, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della L.241/90;

Dato atto che il presente provvedimento è caratterizzato dalla straordinarietà, pur essendo le condizioni che ne motivano l'adozione ben delineate nella normativa di riferimento, e che l'attivazione dello stesso viene richiesta direttamente e con urgenza dai soggetti cui compete garantire la regolare esecuzione del pubblico servizio;

Visto l'art.54 del T.U.E.L. D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;_

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Colognola ai Colli, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, come descritti negli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Colognola ai Colli, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio: la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.
2. La trasmissione in copia a:
 - RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
 - Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Verona;
 - Polizia Ferroviaria;
 - Corpo Forestale dello Stato;
 - Polizia Provinciale;
 - Polizia Locale.
3. Che la presente ordinanza sia divulgata mediante pubblicazione sul sito internet comunale;
4. Che il presente atto sia pubblicato nel sito web dell'ente alla sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza”;
5. Di demandare la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza, in via principale alla specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato per tutti i tracciati ferroviari posti nel territorio del Comune di Colognola ai Colli, con il supporto tecnico del personale di Rete Ferroviaria Italiana; per i soli tratti accessibili da

strada pubblica, o di uso pubblico, la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni in caso di inosservanza è altresì demandata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale ed alla Polizia Locale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di P.G. a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

RENDE NOTO

- Che le violazioni della presente ordinanza comportano a carico degli autori l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente;
- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980 dalla sede ferroviaria;

AVVISA

- ❖ che avverso il presente provvedimento si potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ed al Capo dello Stato per ricorso straordinario entro 120 giorni.
- ❖ che il presente provvedimento è esecutivo a partire dalla pubblicazione all'Albo pretorio;
- ❖ che l'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento è il Settore Servizi Tecnici 2 - Edilizia Pubblica Patrimonio, il cui responsabile è il geometra Giambattista Pozza.

IL SINDACO

F.to Avv. Claudio Carcereri de Prati

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2018 al 10-08-2018

Lì 26-07-2018

IL RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PUBBL.
f.to POZZA GIAMBATTISTA

Copia conforme all'originale.

Lì 26-07-2018

IL RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PUBBL.
f.to POZZA GIAMBATTISTA